

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDIPENDENTE SUL PROSPETTO DI SEPARAZIONE
CONTABILE PER LE FINALITÀ DELL'ART.15
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO
19 AGOSTO 2016 N. 175**

All'attenzione dell'amministratore unico di Valore Città AMCPS S.r.l.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto di separazione contabile e della relativa nota di commento (di seguito anche il "Prospetto") della Valore Città AMCPS S.r.l. ("la Società") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Prospetto è stato redatto dall'amministratore unico sulla base delle disposizioni degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva del Ministero dell'economia e delle Finanze del 9 settembre 2019 (di seguito la "Direttiva") nonché dei criteri di redazione descritti nella nota di commento e per le finalità di cui all'art. 15 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

A nostro giudizio, il Prospetto di Valore Città AMCPS S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni della Direttiva ed ai criteri di redazione descritti nella nota di commento.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione all'utilizzo

Richiamo l'attenzione alla nota di commento al Prospetto che descrive i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità previste dalla Direttiva, di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per gli altri scopi. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il Prospetto

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del Prospetto in

conformità alle disposizioni della Direttiva nonché ai criteri di redazione descritto nella nota di commento e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che egli ritiene necessaria al fine di consentire la redazione del Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, senza considerare eventuali fatti intervenuti successivamente alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi del Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione

appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione sul Prospetto. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con l'art. 13 della Direttiva, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito:

- la corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- la quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- il rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del livello di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico;
- la correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- il rispetto da parte della società dell'obbligo di fornire nella nota di commento l'informativa di cui all'articolo 12 della Direttiva.

Verona, 17 aprile 2023

Baker Tilly Revisa S.p.A.

Pierpaolo Gallonetto
Socio Procuratore